

Raccomandata A/R

Basiglio, 18 dicembre 2008

Al Sindaco del Comune di Basiglio
Piazza Leonardo da Vinci, 1
20080 BASIGLIO

e.p.c.

Al Difensore Civico
Piazza Leonardo da Vinci, 1
20080 BASIGLIO

All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
21, via San Niccolò
50125 Firenze

Oggetto: **Istanza di annullamento d'ufficio ex art 21-nonies, legge n. 241/90** dell'avviso di accertamento di violazione del Codice della strada n. (*omissis*) datato 23.09.2008 redatto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Basiglio.
Richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241/90.

Il sottoscritto (*omissis*), residente (*omissis*), in qualità di proprietario dell'autocaravan targata (*omissis*) espone quanto segue.

FATTO

In data 23.09.2008 l'autocaravan di proprietà del sottoscritto si trovava regolarmente in sosta nel parcheggio adiacente la residenza Lago, sito nel Comune di Basiglio alla pari di altre autovetture. Alle ore 08.20 dello stesso giorno il Comando di Polizia Locale del Comune di Basiglio con preavviso di accertamento di violazione al Codice della strada n. 9653/P accertava che il veicolo targato (*omissis*) si trovava in sosta in violazione dell'articolo "7/14° comma in area vietata" (doc. 1). In particolare viene espressamente indicata l'ordinanza n. 23/2006 quale provvedimento istitutivo della limitazione oggetto dell'accertamento. Invero l'ordinanza n. 23/2006 istituisce il divieto di sosta alle autocaravan dal 30 settembre 2006 solamente "nella via Colombo" mentre l'accertamento in oggetto riguarda una presunta violazione commessa nella residenza Lago. L'accertamento in oggetto appare erroneo ed ingiusto per i seguenti

MOTIVI

- Ai sensi dell'articolo 185 comma 1 del Codice della strada le autocaravan *“ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”*. Il Ministero dei Trasporti con **direttiva 2 aprile 2007 prot. n. 0031543** – emanata ai sensi dell'articolo 5 del Codice della strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade** – ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che *“Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro”*. La direttiva del Ministero dei Trasporti è stata recepita dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 0277 del 14.01.2008 nella quale viene ribadita la *“non conformità alla legge del divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato da criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso”*. La direttiva è stata inoltre recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10.03.2008, dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) in data 18.04.2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione I - con circolare 1721 3/B in data 07.05.2008.
- Il segnale verticale di divieto di sosta con pannello integrativo contenente il simbolo delle autocaravan è **illegittimo perché non conforme a quanto stabilito dall'articolo 120, comma 1** del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, secondo cui il segnale di divieto di sosta può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre o brevi iscrizioni possono *“limitare la portata del divieto indicando, (...) le eccezioni per talune categorie di utenti”*. Pertanto nel caso del segnale di divieto di sosta il Codice della strada ammette soltanto pannelli integrativi che indichino, oltre ai giorni e alle ore durante i quali vige il divieto e ai periodi per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale, le eccezioni per talune categorie di utenti. Un'ulteriore conferma è data proprio dalla perifrasi *“limitare la portata del divieto”* con ciò intendendo non la mera specificazione degli effetti del divieto bensì la riduzione della prescrizione.

- L'accertamento è nullo e invalido in quanto la Polizia Locale del Comune di Basiglio ha comminato la sanzione per divieto di sosta sulla base di un'ordinanza – citata espressamente sull'atto di accertamento – che **non** istituisce tale limitazione nel luogo oggetto dell'accertamento.
- L'accertamento è nullo e invalido in quanto **non viene indicato in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata** dal sottoscritto. Infatti l'unico richiamo alle norme del Codice della strada è fatto in relazione al comma n. 14 dell'articolo 7, il quale si limita a determinare l'entità della sanzione da irrogare a chi viola gli obblighi, divieti o limitazioni previste dall'articolo medesimo, mentre nessun richiamo è fatto alla norma primaria di cui si presume la violazione.

In virtù di tutto quanto sopra esposto il sottoscritto

CHIEDE

respinta ogni contraria istanza, che la S.V. voglia **annullare l'avviso di accertamento di violazione del Codice della strada in oggetto, ai sensi dell'art 21-nonies, legge n. 241/90** dandone notizia al sottoscritto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente.

Il sottoscritto avverte la S.V. che – avendo portato alla Vostra conoscenza i su esposti profili di illegittimità e considerando la fondatezza dei motivi addotti – l'emanazione del verbale di accertamento di violazione al Codice della strada comporterà:

- una Vostra responsabilità per aver posto a carico del sottoscritto le spese di notificazione del verbale di accertamento;
- una Vostra responsabilità per i costi che il sottoscritto dovrà sostenere per ricorrere avverso il verbale di accertamento (costi di redazione e spedizione di ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi, spese legali e di consulenza, spese di trasporto per recarsi dal proprio difensore e dinnanzi alle autorità competenti etc...);

Nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda ad annullare d'ufficio l'avviso di accertamento di violazione in oggetto, il sottoscritto in qualità di utente della strada proprietario dell'autocaravan oggetto dell'accertamento della violazione sopra descritta, al fine di curare i propri interessi giuridici ai sensi della legge n. 241/90,

CHIEDE

entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, l'invio per posta di fotocopia non in bollo, con addebito delle eventuali spese di segreteria e copia, dei seguenti documenti:

- 1) verbali di installazione della segnaletica verticale e orizzontale nell'area oggetto di accertamento. In caso di installazione di segnaletica si richiede disporsi altresì

accertamento tecnico sul luogo al fine di valutare le caratteristiche della segnaletica stradale verticale e orizzontale e la loro conformità rispetto all'articolo 39 e 40 del Codice della strada nonché agli articoli 77 (norme generali sui segnali verticali), 78 (colori dei segnali verticali), 79 (visibilità dei segnali), 80 (dimensioni e formati dei segnali verticali), 81 (installazione dei segnali verticali), 82 (caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale), 83 (pannelli integrativi), 137 (disposizioni generali sui segnali orizzontali) e 149 (strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada;

- 2) documentazione relativa al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (le cui competenze sono state assorbite dalla Divisione II - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale) alla ditta produttrice della segnaletica di cui al punto precedente, incaricata dal Comune di Basiglio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 del Codice della strada e articoli 192 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, con esibizione della relativa fattura di acquisto della fornitura dei segnali stradali installati;
- 3) documentazione attestante l'esatta natura giuridica e la destinazione dell'area oggetto di accertamento;
- 4) relazione di servizio o rapporto dell'organo accertatore;
- 5) documentazione relativa al nominativo dell'agente accertatore ed allo stato di servizio dello stesso nel giorno dell'accertamento in oggetto, attraverso l'acquisizione delle pagine inerenti le marcature di entrata ed uscita in servizio;
- 6) documentazione relativa alle violazioni al Codice della strada elevate dall'agente accertatore nel giorno dell'accertamento in oggetto e riportate sul prescritto registro cronologico obbligatorio ai sensi dell'articolo 383, comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada;

La documentazione richiesta dovrà essere inviata al seguente indirizzo postale:

(omissis)

Si ricorda alla S.V. che la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter attivare le procedure contemplate dagli articoli 5, 37, 38 e 45 del Codice della strada, nonché per poter predisporre un eventuale ricorso in sede giurisdizionale e/o amministrativa. Peraltro la tracciabilità degli atti che hanno determinato la limitazione alla circolazione si appalesa quale necessario momento propedeutico all'esercizio del diritto di difesa.

Si fa presente che un'eventuale attività omissiva violerebbe in modo inequivocabile l'articolo 24, comma 7 della legge n. 241/90 secondo il quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Pertanto, nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della presente ad inoltrare la documentazione richiesta, il sottoscritto si riserva di adire le autorità competenti anche per richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti stante la palese violazione dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

1. preavviso di accertamento di violazione al Codice della strada n(**omissis**)redatto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Basiglio, in copia

In fede,

(*omissis*), 18 dicembre 2008

(*omissis*)